

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI  
OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA**

Il presente contratto viene stipulato fra:

**l'AZIENDA USL DI BOLOGNA**, di seguito denominata "Azienda USL", con sede legale a Bologna, via Castiglione n. 29 C.F. e P. IVA 02406911202, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il 19 luglio 1966, che agisce in qualità di rappresentante legale

e

**il CENTRO IPERBARICO S.r.l.**, di seguito denominato "Centro", con sede legale in Ravenna, Via Augusto Torre, 3 - 48124 e con ambulatori e sede operativa siti a Granarolo Emilia (loc. Quarto Inferiore), Via San Donato n. 63, P.I. N° 01 067740397, nella persona del Legale Rappresentante, Geom. Faustolo Rambelli, nato a Ravenna il 23 gennaio 1938

Premesso che:

- il Consiglio Superiore della Sanità ha espresso il parere, in data 19 dicembre 1997, che l'Ossigenoterapia Iperbarica (OTI), è indispensabile per la sopravvivenza o guarigione del paziente per le seguenti patologie:

- Intossicazione di monossido di carbonio
- Malattie da decompressione subacquea
- Embolia gassosa arteriosa


che per queste patologie il paziente, in caso di emergenza, deve essere trasferito nel più breve tempo possibile al Centro iperbarico più vicino e che, esclusivamente per tali patologie, deve essere prevista l'Ossigenoterapia iperbarica con oneri a carico SSN, fatte salve ulteriori indicazioni previste nell'ambito di specifici protocolli da definirsi dallo stesso Consiglio Superiore di Sanità;

- successivamente, il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 17 giugno 1998, ha approvato un documento elaborato da un apposito gruppo di studio per l'Ossigenoterapia Iperbarica dal titolo "Protocolli diagnostici e terapeutici per l'uso dell'ossigenoterapia iperbarica";
- l'Assessorato Regionale alla Sanità, recependo il documento sopra citato, ha ritenuto opportuno, con la circolare n. 18 del 16 settembre 1999, aggiornare le disposizioni emanate in materia di Ossigenoterapia Iperbarica; pertanto, nel confermare l'indispensabilità della terapia per la sopravvivenza o guarigione del paziente nelle patologie di intossicazione da monossido di carbonio, malattie da decompressione subacquea ed embolia gassosa arteriosa, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha altresì riconosciuto il trattamento a carico del SSN per le sotto elencate patologie, esclusivamente nell'ambito degli specifici protocolli predisposti dal Consiglio Superiore di Sanità:

- infezioni necrosanti progressive
- ischemia traumatica acuta
- innesti cutanei e lembo muscolo-cutaneo compromesso
- osteomielite cronica refrattaria
- lesioni radio-necrotiche
- sindrome compartimentale

- inoltre, vengono riconfermate a carico del SSR quelle patologie previste nella Circolare Regionale n. 17 del 20 aprile 1994 e precisamente:





- sordità acuta improvvisa
- necrosi ossea asettica
- piaghe torpide da traumi o ustioni
- le varie società scientifiche raccomandano l'ossigenoterapia iperbarica nelle patologie sopra indicate;
- al di fuori di specifici protocolli, nessun trattamento di ossigenoterapia iperbarica, anche se riferito alle patologie sopra elencate, può essere posto a carico del SSN se non dopo valutazione del caso ed autorizzazione dell'Azienda USL;

Valutato che:

- non è presente nessuna Camera Iperbarica in strutture pubbliche nel territorio dell'Azienda USL;
- il Centro attraverso il suo Servizio di Medicina Iperbarica, ubicato a Granarolo Emilia, loc. Quarto Inferiore, via San Donato 63, è l'unica struttura a disporre di Camera Iperbarica nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Bologna;
- il Servizio di Medicina Iperbarica di Granarolo è autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad erogare a carico del SSR prestazioni di OTI e quelle ad essa correlate e, con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3739 del 22 marzo 2012, è accreditato per la funzione di Ossigenoterapia iperbarica. Con la d.g.r. 1311/2014 tutti i provvedimenti di accreditamento/rinnovo già rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data del 10 settembre 2014 (data di pubblicazione della delibera medesima) mantengono la loro validità fino al 31 luglio 2016 e con la d.g.r. 1604/2015 tutti i provvedimenti di accreditamento già rilasciati sono stati confermati fino al 31 luglio 2018, anche sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. 1311/2014;
- il Servizio di Medicina Iperbarica di Granarolo è in grado di rispondere alle Emergenze/Urgenze dal lunedì al venerdì (8.00-17.30) e il Sabato (8.00-12.30).

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 426 ad oggetto: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del d.lgs. 502/1992, così come modificato dal d.lgs. 229/1999, e della l.r. 34/1998. Primi adempimenti", che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1003 del 28 giugno 2016 ad oggetto: "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016";
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.p.r. 14/1997" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2004, n. 327 "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti";
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 293 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2010, n. 1180 "Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 – Fabbisogno anno 2010";
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2013, n. 53 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
- la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2013, n. 624 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013/2014 in attuazione della d.g.r. 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- la deliberazione della Giunta regionale 02 luglio 2013, n. 884 "Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa sull'accreditamento" in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). REP. N. 259/CSR del 20/12/2012;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2014, n. 865 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 1311 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 14 settembre 2015, n. 1314 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 ottobre 2015, n. 1604 "Recepimento intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- la Legge finanziaria del 2007 che prevede che le Strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni specialistiche rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, debbano praticare, a decorrere dall'01.01.2007, uno sconto del 2% sugli importi nel caso non siano già stati concordati sconti tariffari specifici che lo ricoprendono;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 410 del 25 marzo 1997: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 262 del 29 aprile 2003: "Modifica del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 4 agosto 2011, n. 1190 in applicazione dell'art. 17, comma 6, della l. 111/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 08 luglio 2013, n. 930 "Adozione piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata art.13 d.lgs. 179/2012 conv. L. 221/2012";
- la circolare della regione Emilia-Romagna n. 9 del 28 novembre 2008, così come modificata dalla circolare n. 2 del 16 febbraio 2011 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28 novembre 2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)" e dalla nota RER PG/2015/0727127 del 05 ottobre 2015 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 2 del 16 febbraio 2011", che impone, per le strutture private accreditate, l'obbligo di

rilevazione dei dati relativi a tutte le prestazioni specialistiche erogate, secondo il tracciato informatizzato previsto dalla Regione;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 27 marzo 2017, n. 365 "1° provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n.15;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 marzo 2012, n. 354 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento" che fornisce indicazioni sui controlli sia di natura amministrativa che di qualità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni a partire dall'anno 2012;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che disciplina il trattamento dei dati personali di natura sensibile e gli adempimenti a carico del Titolare, Responsabile ed Incaricato del Trattamento;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ed in particolare l'art. 1 comma 42 lett. L che modifica l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter che disciplina il cosiddetto "revolving doors" o "pantoufage" per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Considerato che:

- durante gli anni di validità della precedente intesa fra l'Azienda USL e il Centro sono stati sostanzialmente rispettati gli obiettivi ed i piani di attività concordati, sia per quanto concerne la tipologia delle prestazioni commissionate, che sotto il profilo economico-finanziario, registrandosi una produzione sostanzialmente in linea con l'accordo di fornitura;
- è interesse dell'Azienda USL e del Centro definire un contratto per gli anni 2017-2019 che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi, costruttivi ed integrati, in linea con quanto fino ad oggi avvenuto;

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

**ART. 1  
(OGGETTO)**

Il Contratto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda USL e il Centro per l'erogazione, presso la sede di Granarolo Emilia (loc. Quarto Inferiore), di prestazioni di Ossigenoterapia iperbarica e prestazioni ad essa collegate, indicate nell'allegato

Piano di fornitura (allegato A), a favore di cittadini ambulanti residenti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna, nonché a pazienti inviati da Pronto Soccorso o ricoverati negli ospedali dell'Azienda USL di Bologna, residenti o non residenti. Le prestazioni possono essere erogate:

- in regime di "**Emergenza**" si intende la prestazione terapeutica, relativa ad una malattia in fase acuta, la cui esecuzione immediata è indispensabile per la sopravvivenza o guarigione del paziente.
- in regime di "**Urgenza 24H**" si intende la prestazione terapeutica, relativa ad una malattia in fase acuta, la cui mancata esecuzione nell'arco delle 24 ore successive comporti un peggioramento del quadro patologico e/o pregiudichi l'evoluzione del piano terapeutico.
- in regime di "**Urgenza differibile**" si intende la prestazione terapeutica, relativa ad una malattia in fase acuta, la cui mancata esecuzione nel breve/medio periodo, può comportare un peggioramento del quadro patologico e/o pregiudicare l'evoluzione del piano terapeutico.
- in regime "**Ordinario**" si intende la prestazione terapeutica, relativa ad una malattia in fase acuta, la cui mancata esecuzione nel breve/medio periodo, non comporti un peggioramento del quadro patologico e/o pregiudichi l'evoluzione del piano terapeutico.

Inoltre, per "**Paziente critico**" si intende il paziente che necessita di terapia intensiva e/o assistenza anestesiologica per alterazione dello stato di coscienza, supporto della funzione respiratoria e compenso emodinamico.

## ART. 2 (SEDE DI EROGAZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO)

L'attività viene erogata sulla sede di Granarolo Emilia, aperto dal lunedì al venerdì (8.00-17.30) e il Sabato (8.00-12.30). Per terapie richieste in regime di Emergenza o di Urgenza 24H, l'apertura anticipata o l'eventuale prolungamento dell'orario di apertura del Centro saranno possibili solo a esclusiva discrezione del Direttore Sanitario.

L'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è indirizzata esclusivamente a favore dei pazienti per i quali sia accertata una delle diagnosi ammesse dal Consiglio Superiore di Sanità e/o dall'assessorato alla sanità delle Regione Emilia Romagna, di seguito riportate in elenco, divise per priorità di accesso e ampiamente descritte nel Documento di consenso sulle raccomandazioni in merito all'ossigenoterapia iperbarica dell'Azienda Usl di Bologna (revisione Giugno 2014), nei quali sono state precise le caratteristiche cliniche specifiche di selezione dei pazienti, la sequenza ottimale di trattamento e la sua durata, definite sulla base di criteri scientifici di appropriatezza ed efficacia.

Le prestazioni possono essere erogate in:

### A. Regime di Emergenza o Urgenza 24H

Pazienti da PS o dai reparti ospedalieri aziendali con diagnosi di:

1. Incidente da decompressione subacquea
2. Embolia gassosa arteriosa
3. Intossicazione acuta da monossido di carbonio (CO)
4. Gangrena gassosa.

### B. Regime Urgenza 24H o Urgenza differibile


Pazienti dai reparti ospedalieri aziendali (ed eccezionalmente anche pazienti ambulanti) con diagnosi di:

1. Infezioni necrosanti progressive
2. Ischemia traumatica acuta
3. Innesti cutanei e lembo muscolo-cutaneo compromessi
4. Sindrome compartimentale

### C. Regime Ordinario o Urgenza differibile

Pazienti ambulanti e pazienti dai reparti ospedalieri aziendali con diagnosi di:





1. Osteomielite cronica refrattaria
2. Lesioni radio-necrotiche
3. Sordità acuta improvvisa
4. Necrosi ossea asettica
5. Ulcere cutanee a lenta guarigione ischemiche ed infette nel paziente diabetico
6. Ulcere a lenta guarigione nel paziente non diabetico (solo casi selezionati e complessi, adeguatamente motivati).

### **ART. 3 (MODALITÀ PRESCRITTIVE)**

Salvo quanto previsto dalla circolare regionale n.18/1999 in merito ai "Protocolli diagnostico e terapeutici per l'uso dell'ossigenoterapia iperbarica (OTI)", le parti concordano che l'accesso dei pazienti, di cui all'art. 2, al trattamento, abbia luogo, previa visita da parte di un medico specialista del Centro, al fine della valutazione dell'idoneità fisica del paziente all'effettuazione della terapia e alla conferma dell'indicazione terapeutica. Pertanto, il Centro si assume la responsabilità medica, tecnica e ogni altra responsabilità derivante dalla formulazione del piano terapeutico e dall'erogazione delle prestazioni, liberando da ogni responsabilità i presidi e i servizi invianti dell'Azienda USL.

#### **Modalità prescrittive e di prenotazione per pazienti degenti ospedalieri**

Le richieste di prestazioni da PS in Emergenza o Urgenza 24H, su apposita modulistica, dovranno essere firmate dal medico inviante che dovrà specificare la diagnosi motivante la necessità di attivare il Centro e di eseguire un trattamento OTI.

Le richieste di prestazioni da reparto a favore dei pazienti degenti dovranno essere motivate con diagnosi (tra quelle ammesse) e firmate dal medico richiedente del reparto, utilizzando lo specifico modulo della procedura aziendale denominata Geape.

L'Unità Operativa inviante contatta il Centro telefonicamente, informa sullo stato di salute del paziente e sulla patologia da trattare, specifica se il paziente è barellato o deambulante ed invia il paziente accompagnato dalla relativa Cartella Clinica. Il trasporto dei degenti è a carico dell'Azienda USL.

Al primo accesso di un nuovo paziente, il Centro effettua la visita specialistica di accettazione, verifica l'effettiva urgenza, attribuisce il codice di priorità d'accesso per la corretta gestione della lista d'attesa e pianifica il numero di trattamenti, in accordo con la U.O. inviante, sulla base di quanto previsto dai PDT.

#### **Modalità prescrittive e di prenotazione per pazienti ambulanti**

In conformità a quanto disposto dalle circolari regionali in materia, citate in premessa, l'accesso alle prestazioni da erogare a pazienti ambulanti è consentito a seguito di richiesta formulata dal Medico specialista pubblico su ricettario standard del SSN/Dematerializzata contenente richiesta di Prima Visita iperbarica motivata con diagnosi (fra quelle ammesse) e numero di sedute richiesto (conforme a quelli previsti nei PDT). La prescrizione delle sedute necessarie al Piano Terapeutico sarà ammessa anche qualora sia stata effettuata dal Medico di Medicina Generale sempre sulla base di una prescrizione di Visita OTI da parte di specialista pubblico che deve essere conservata presso la Struttura.

Al primo accesso di un nuovo paziente lo specialista del Centro effettua la visita di accettazione con verifica dell'effettiva urgenza per attribuire il codice di priorità d'accesso per la corretta gestione della lista d'attesa, redige il piano terapeutico verificando la necessità e il numero di trattamenti e di altre eventuali prestazioni collegate (quali visite di controllo, monitoraggio

transcutaneo di O<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub>, medicazioni, ecc), tenuto conto del numero di sedute già indicate dallo specialista pubblico, sulla base di quanto previsto dai PDT.

Il Centro si impegna ad aderire alle indicazioni nazionali e regionali in materia di dematerializzazione.

#### ART. 4 (DEFINIZIONE DEL BUDGET)

Le prestazioni effettuate dal Centro a favore di pazienti ambulanti residenti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna e dei pazienti inviati da PS e dei pazienti degenti residenti e non residenti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna che presentino i requisiti di accesso di cui all'art. 2 verranno retribuite al Centro sulla base delle tariffe da Nomenclatore tariffario regionale, abbattute del 2%, ai sensi di quanto previsto dalla Legge finanziaria relativa all'anno 2007.

I tetti annuali massimi complessivi invalidabili ammontano a:

##### Sede di Granarolo Emilia:

- per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti in regime ambulatoriale: valore tariffario pari ad **euro 458.397 al lordo del ticket**;
- per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti degenti: valore tariffario pari ad **euro 70.000**;

per un importo complessivo di **euro 528.397**.

La suddetta ripartizione è indicativa e non saranno ammesse a rimborso prestazioni eccedenti il volume erogabile nell'ambito del budget totale commissionato salvo deroghe.

Il Centro è tenuto alla riscossione della quota di partecipazione dovuta ai sensi della vigente normativa. Addebiterà, quindi, all'Azienda USL l'importo delle prestazioni al netto della quota di partecipazione assumendosi comunque l'onere di verificare, prima dell'erogazione della prestazione, che l'assistito abbia corrisposto tale quota, se dovuta.

Il Centro è tenuto ad erogare l'attività contrattualmente prevista nel piano di committenza, nel rispetto dei tetti di spesa annualmente assegnati, salvo deroga concordata col Direttore Sanitario dell'Azienda USL.


Quindi, una variazione del budget definito può essere decisa unicamente per accordo formale tra le parti in esito al monitoraggio e ai controlli di cui all'art. 6.

#### ART. 5 (PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI AMBULANTI NON RESIDENTI NELL' AZIENDA USL DI BOLOGNA)

Le parti, preso atto dei contenuti delle circolari Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 10 del 6 giugno 2002 e n. 20 del 13 dicembre 2003 e n. 3 del 22 febbraio 2007, precisano che è prevista la possibilità di erogare prestazioni a favore di cittadini ambulanti non residenti nell'Azienda USL di Bologna alle seguenti condizioni:

- le prestazioni, erogate a cittadini ambulanti residenti in altre Regioni, alle tariffe da Nomenclatore tariffario, al netto della quota di partecipazione a carico dell'assistito, saranno fatturate alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato al Centro attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l'addebito a carico delle altre Regioni.





L'Azienda USL si riserva comunque di verificare che vi sia corrispondenza tra gli oneri complessivamente anticipati per prestazioni erogate ai non residenti e quanto recuperato in mobilità attiva interregionale per tali prestazioni. Le prestazioni erogate in mobilità interregionale sono da considerarsi al di fuori del budget di cui all'art. 4.

- le prestazioni, erogate a favore di cittadini ambulanti residenti in altre Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna, dovranno invece essere fatturate, al netto della quota di compartecipazione alla spesa, dal Centro direttamente alla Azienda USL di residenza dell'utente.

#### **ART. 6 (MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI)**

Le parti concordano sull'opportunità di valutare nell'ambito dell'attività di monitoraggio l'andamento del presente Contratto e le eventuali criticità, affinché si individuino le possibili soluzioni.

L'Azienda USL, in accordo con il Centro, nel periodo di validità del contratto potrà attivare un audit per individuare indicatori d'attività, di qualità e d'esito condivisi dalle parti, che consentano di verificare l'andamento della produzione e l'efficacia operativa dell'attuale protocollo e, se necessario, di ridefinire modalità di selezione dei pazienti da attuarsi sulla base di criteri di appropriatezza e priorità.

Il Centro accetta che l'Azienda USL attivi ed esegua i controlli di natura amministrativa (contabili, documentali, ecc.) e di natura sanitaria atti a verificare la qualità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese, in relazione alle indicazioni regionali e nazionali in materia ed ai protocolli concordati tra le parti.

Al fine di rendere disponibili i dati di attività necessari al monitoraggio e ai controlli amministrativi e sanitari, il Centro si impegna a fornire, ad integrazione del debito informativo previsto dalla circolare della Regione Emilia Romagna n. 2 del 16/02/2011 relativo alle prestazioni erogate a pazienti in regime ambulatoriale (flusso ASA), l'indicazione del tipo di patologia riscontrata e l'informazione relativa al medico specialista/unità operativa e/o reparto inviante.

#### **ART. 7 (FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO)**

Le prestazioni erogate, oggetto della presente Convenzione, dovranno essere addebitate con le modalità di seguito riportate:

Il Centro emetterà tre (3) fatture mensili posticipate, una per pazienti in regime ambulatoriale, residenti in Azienda, una per pazienti ambulatoriali residenti Fuori Regione ed una per pazienti degenti dei Presidi Ospedalieri, indicando la quantità ed il tipo di prestazioni effettuate nel periodo di riferimento per i rispettivi prezzi unitari. Oltre alla fatturazione, dovranno essere emessi, a cadenza mensile, due tipologie di supporti informatici: uno contenente i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali erogate a carico del SSN a cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL, Fuori Regione ed in Regione Emilia Romagna (cosiddetto flusso ASA) e un altro relativo a prestazioni erogate a cittadini degenti negli Ospedali della medesima Azienda. Entrambi i flussi debbono contenere anche le informazioni indicate nell'art.6 del presente Contratto.

In particolare, per l'attività ambulatoriale oggetto di fatturazione a carico dell'Azienda USL di Bologna: quanto alle modalità di addebito, liquidazione, pagamento, ottemperanza al debito informativo, rendicontazione e conservazione documentale, si rinvia a quanto contenuto nella procedura aziendale P100AUSLBO.

Per l'attività erogata a pazienti degenti e a pazienti inviati da PS, oggetto di fatturazione a carico dell'Azienda USL, il Centro si impegna a trasmettere la modulistica in uso, distinta per Ospedale inviante.

La documentazione cartacea di supporto e copia delle fatture dovranno essere inviate all'Ufficio deputato ai controlli amministrativo – contabili e alla liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Gli addebiti relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno liquidati dall'Azienda USL, ultimati i necessari controlli, solo nel caso le prestazioni erogate risultino presenti nella banca dati regionale.

Il mancato pagamento della fornitura entro i termini previsti, non dà diritto al fornitore a sospendere la prestazione contrattuale.

A far data dal 31/03/2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche (DMEF n.55/2013), le fatture, relative all'attività specialistica ambulatoriale erogata in applicazione del presente contratto, dovranno essere trasmesse all'Azienda USL di Bologna in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Pertanto, i fornitori, titolari di partita IVA, devono fare riferimento alle sotto indicate informazioni per la trasmissione delle fatture:

- codice I.P.A. (indice Pubbliche Amministrazioni): asl\_bo
- codice univoco Ufficio per ricevimento fatture: UFVSRG

#### **ART. 8 (INADEMPIENZE E SANZIONI)**

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.


#### **ART. 9 (INCOMPATIBILITÀ)**

Il Centro, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'art. 1 della l. 662/1996 e s.m.i., si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

Il Centro s'impegna, pertanto, a fornire in sede di sottoscrizione del presente contratto e successivamente secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL, di norma a cadenza semestrale, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvalgono e a comunicare all'Azienda USL ogni variazione che dovesse intervenire.

#### **ART. 10 (ADEMPIMENTI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY)**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che vengono prodotti dall'Azienda USL e trasmessi al Centro, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Azienda USL,



titolare dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy), nomina il Centro responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del codice della privacy (allegato 1). Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

In allegato al presente contratto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, si riporta l'atto di nomina del Centro quale responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del d.lgs. 196/2003 sono previste singole ipotesi d'illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali. In caso di accertato inadempimento, da parte del Centro, alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'Azienda USL ha facoltà di dare immediata risoluzione al contratto in essere.

**ART. 11  
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA)**

Si prende atto che il Centro ha fornito all'Azienda USL tutta la documentazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. 218/2012 e dal d.lgs. 231/2014, e in conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010.

Il Centro è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

**ART. 12  
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)**

Il Centro, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica né assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinatario il Centro.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**ART. 13  
(DURATA)**

Il presente contratto avrà validità dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019, salvo interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale per tutto il periodo sopra indicato.

**ART. 14  
(CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)**

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

**ART. 15  
(NORME FINALI)**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente Contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Le eventuali spese e tasse inerenti al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, saranno a carico del Centro.


Ai sensi del d.lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna li, 19 GIU. 2017

**IL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA USL DI BOLOGNA**

Dott.ssa Chiara Gibertoni




**IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
CENTRO IPERBARICO S.R.L.**

Geom. Fausto Rambelli



**ALLEGATI:**

- Allegato A
- Allegato 1



**Allegato A**

**BUDGET ANNUO PER PRESTAZIONI - SEDE DI GRANAROLO EMILIA**


**■ PER PAZIENTI AMBULANTI RESIDENTI**

Codice	Tipologia Prestazione	Tariffe	CASI	VALORE
93.95	OSSIGENAZIONE IPERBARICA (Per seduta)	€ 82,65	5.200	€ 429.780
89.7A.1	PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA*	€ 23,00	310	€ 7.130
89.01.1	VISITA ANESTESIOLOGICA DI CONTROLLO	€ 18,00	377	€ 6.786
89.65.4	MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI O2 E CO2	€ 19,50	100	€ 1.950
86.22	RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE Rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Sbrigliamento di: parete addominale (ferita), osso, muscolo, della mano, unghia (matrice ungueale) (plica) (86.27), Sbrigliamento non asportativo di ferita,infezione o ustione (86.28), innesto a lembo o peduncolato (86.75)	€ 18,75	40	€ 750
86.28	RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE Rimozione NAS Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, scrubbing (Per seduta)	€ 10,05	200	€ 2.010
93.56.1	FASCIATURA SEMPLICE	€ 6,00	900	€ 5.400
93.56.3	BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI GAMBA-PIEDE	€ 34,50	10	€ 345
93.56.4	BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO	€ 13,20	8	€ 106
96.59	ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA Pulizia di ferita NAS Escluso: Sbrigliamento (86.22, 86.27 - 86.28)	€ 4,60	900	€ 4.140
<b>TOTALE</b>			<b>8.045</b>	<b>€ 458.397</b>
<b>Budget totale per pazienti ambulatoriali residenti (al lordo della quota di partecipazione)</b>				<b>€ 458.397</b>

\*con predisposizione di piano terapeutico

**■ PER PAZIENTI DEGENTI**

Codice	Tipologia Prestazione	Tariffe	CASI	VALORE
93.95	OSSIGENAZIONE IPERBARICA (PER SEDUTA)	€ 82,65	499	€ 41.242
	OSSIGENAZIONE IPERBARICA PAZIENTE BARELLATO	€ 161,00	116	€ 18.676
	OSSIGENAZIONE IPERBARICA IN EMERGENZA/URGENZA (con uso esclusivo camera iperbarica)	€ 562,00	10	€ 5.620
89.7A.1	PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA*	€ 23,00	69	€ 1.587
89.01.1	VISITA ANESTESIOLOGICA DI CONTROLLO	€ 18,00	57	€ 1.026
89.65.4	MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI O2 E CO2	€ 19,50	23	€ 449
86.22	RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE Rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Sbrigliamento di: parete addominale (ferita), osso, muscolo, della mano, unghia (matrice ungueale) (plica) (86.27), Sbrigliamento non asportativo di ferita,infezione o ustione (86.28), innesto a lembo o peduncolato (86.75)	€ 18,75	6	€ 113



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


86.28	RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE Rimozione NAS Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, scrubbing (Per seduta)	€ 10,08	24	€ 242
93.56.1	FASCIATURA SEMPLICE	€ 6,00	77	€ 462
93.56.3	BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI GAMBA-PIEDE	€ 34,50	5	€ 173
93.56.4	BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO	€ 13,20	5	€ 66
96.59	ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA Pulizia di ferita NAS Escluso: Sbrigliamento (86.22, 86.27 - 86.28)	€ 4,60	75	€ 345
TOTALE			966	€ 70.000
<b>Budget totale per pazienti degenti</b>				<b>€ 70.000</b>

\*con predisposizione di piano terapeutico

BUDGET TOTALE – SEDE DI GRANAROLO EMILIA	€ 528.397
--	-----------

Le indicazioni relative ai volumi prestazionali annuali sono indicative e orientative per la programmazione, mentre i tetti di spesa indicati sono vincolanti, salvo eventuali revisioni concordate, ai sensi di quanto indicato nel contratto.





Allegato 1

## NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

**L'Azienda USL di Bologna (di seguito denominata azienda), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del d. lgs. 196/2003 (di seguito codice privacy), nella persona del Direttore Generale pro-tempore,**

considerato che:

- 1) l'esecuzione del Contratto stipulato tra l'Azienda e il Centro Iperbarico s.r.l., comporta la necessità per il soggetto contraente di dover procedere al trattamento dei dati personali, per conto e nell'interesse dell'azienda;
- 2) che l'art. 29 del codice privacy consente di nominare uno o più responsabili del trattamento, tra persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- 3) che pertanto, al fine di eseguire le prestazioni e di adempiere agli obblighi contrattuali occorre procedere alla nomina del fornitore in qualità di responsabile del trattamento;

### NOMINA

**Il Centro Iperbarico s.r.l., (di seguito denominato contraente), ai sensi dell'art. 29 del codice privacy, responsabile esterno del trattamento di dati personali connessi e strumentali allo svolgimento e all'adempimento delle prestazioni e degli obblighi assunti, in forza del Contratto richiamato in premessa, al fine di garantire la corretta e completa esecuzione delle prestazioni assunte nello specifico ambito di propria competenza.**

Il contraente si impegna:

- 1) a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai principi di cui agli articoli 3 – 11 – 22 del codice privacy;
- 2) a conformarsi, per quanto di propria competenza e relativamente all'esecuzione delle prestazioni, di cui al Contratto, alla disciplina rilevante in tema di trattamento dei dati personali, nonché ai provvedimenti generali ed alle linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle indicazioni in tema di sicurezza e di protezione dei dati personali e alle misure previste per la nomina degli amministratori di sistema e per il controllo degli accessi ai sistemi.
- 3) a svolgere i compiti di natura amministrativa e di natura tecnica analiticamente specificati in calce, nei limiti di quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte.


La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, dal contratto richiamato in premessa, stipulato e in corso di esecuzione tra l'Azienda e il contraente e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del contratto medesimo.

### **Compiti assegnati al responsabile esterno del trattamento**

- individuare in qualità di incaricati del trattamento tutte le persone fisiche preposte allo svolgimento delle operazioni di trattamento, in nome e nell'interesse dell'Azienda, al fine dell'esecuzione dei compiti e dell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte;
- attuare gli indirizzi ricevuti dall'Azienda, al fine di procedere all'adozione di idonee procedure organizzative e di standardizzare i comportamenti degli incaricati del trattamento, per la garanzia della protezione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati;
- procedere all'attivazione/disattivazione/variazione del profilo di autenticazione e di autorizzazione degli incaricati, preposti allo svolgimento delle operazioni di trattamento;
- pianificare la formazione/informazione degli incaricati in tema di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili;
- nel caso di affidamento di operazioni di raccolta dati per conto dell'azienda, in esecuzione del contratto di servizio, predisporre moduli di informativa, da fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 ed eventualmente dell'art. 79 del codice della privacy;
- verificare che gli incaricati preposti alla raccolta dei dati personali, in nome e per conto dell'Azienda (titolare del trattamento) forniscano l'informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del codice privacy;
- vigilare sull'attività degli incaricati preposti ad operare e a svolgere operazioni di trattamento, nell'interesse e per conto dell'azienda, anche mediante la programmazione e lo svolgimento di visite ispettive;
- accettare a semplice richiesta del personale ispettivo dell'Azienda controlli e verifiche sul rispetto da parte del personale della disciplina rilevante in tema di trattamento dei dati personali e delle procedure aziendali a tutela della privacy;
- redigere con cadenza annuale una relazione sull'attività di trattamento dei dati personali svolta;
- segnalare ogni condotta del proprio personale o accadimento, che abbia ad oggetto la violazione della disciplina rilevante in tema di protezione dei dati personali.

### **Compiti di natura tecnica e di protezione dei dati personali**

- assegnare le credenziali di autenticazione ai soggetti incaricati del trattamento;
- gestire i profili di autorizzazione degli incaricati al trattamento dei dati, nel rispetto del codice della privacy e dell'allegato B;
- provvedere alla disattivazione/variazione delle utenze assegnate al personale incaricato, cessato dal servizio o che abbia modificato il proprio ambito di trattamento;
- pianificare la formazione del personale addetto alla manutenzione e alla gestione di strumenti elettronici, al fine di garantire la sicurezza e la protezione degli strumenti elettronici e dei dati personali;
- custodire la documentazione cartacea, prodotta nell'esecuzione delle prestazioni assunte contrattualmente;
- custodire la documentazione, i supporti di memorizzazione e i dati consegnati dall' o raccolti in nome e nell'interesse dell'azienda, obbligandosi alla scadenza del contratto o



nelle ipotesi di cessazione o perdita di efficacia a distruggere o a riconsegnare documentazione e dati ricevuti, raccolti o trattati in esecuzione del rapporto contrattuale richiamato in premessa.


Al responsabile esterno del trattamento, ove necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, considerata l'esperienza, la capacità e l'affidabilità nel fornire idonea garanzia del rispetto delle misure di sicurezza e di protezione, sono affidati anche compiti di amministrazione di sistema, in conformità al provvedimento generale del Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

In qualità di responsabile esterno, con funzione di amministrazione di sistema, il contraente deve procedere, nei limiti di quanto necessario e indispensabile a dare esecuzione del contratto richiamato in premessa, a svolgere i seguenti compiti:

- designare quali amministratori di sistema i propri addetti e collaboratori, assegnando ambiti di operatività individuati in modo analitico e specifico;
- adottare un sistema di registrazione degli accessi ai sistemi da parte degli amministratori di sistema;
- favorire, a semplice richiesta dell'azienda, il controllo della registrazione degli accessi e dell'operato degli amministratori di sistema designati e preposti alla gestione e manutenzione dei sistemi utilizzati per il trattamento dei dati in nome e nell'interesse dell'Azienda medesima;
- adottare i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al loro ricovero periodico con copie di back-up secondo i criteri stabiliti;
- installare e configurare sistemi per l'effettuazione delle copie di backup e assicurare la loro qualità e la loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
- fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "codici identificativi personali" (User-ID), in caso di perdita della qualità di incaricato all'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "codici identificativi personali" (User-ID) per un periodo superiore a 3 mesi;
- proteggere gli strumenti elettronici contro il rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di "hackers") e il rischio di virus mediante idonei programmi aggiornati almeno ogni 6 mesi;
- mantenere un adeguato sistema di autorizzazione che, per ogni identificativo utente, riporti la data di attivazione, le funzioni del sistema alle quali l'utente è abilitato, la data di cessazione dell'identificativo stesso;
- provvedere al salvataggio dei dati presenti sui Server e al loro ripristino in caso di necessità;
- conservare le copie di back-up;
- registrare e archiviare tutte le attività eseguite sul sistema;
- garantire che le informazioni scambiate con soggetti interni ed esterni siano opportunamente protette da rischi di intrusione.

Con tale nota il Rappresentante Legale del Centro Iperbarico s.r.l. dichiara:

- di accettare la nomina;
- di impegnarsi a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali;



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

- di aver ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni sopra indicati.

Bologna li, 19 GIU. 2017

**IL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA USL DI BOLOGNA**

*Dott.ssa Chiara Gibertoni*

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
CENTRO IPERBARICO S.R.L.**

*Geom. Faustolo Rambelli*